



Città di Castelvetrano

II Settore "Servizi al Cittadino"

Servizi Sociali, Politiche giovanili e Pubblica istruzione, Alloggi Sociali

1

CAPITOLATO TECNICO

per l'affidamento e la gestione dei servizi di accoglienza in favore di soggetti titolari e richiedenti protezione internazionale nonché titolari di permesso umanitario, singoli o con nucleo familiare.- CATEGORIA M.S.N.A. –

Triennio 2017/2019

Amministrazione procedente: Comune Castelvetrano – II Settore Servizi al Cittadino

DELIBERA DI G.M. N. 341 DEL 30.09.2016

CUP:C31B16000150001

CIG:6530509

CPV: 85320000

Il presente capitolato tecnico disciplina i servizi da espletare presso la struttura di accoglienza, ubicata nel territorio comunale che sarà messa a disposizione da parte dell'Ente Attuatore.

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DEL PROGETTO

Oggetto della presente selezione è l'individuazione di un **soggetto attuatore e gestore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela** rivolti a richiedenti/titolari di protezione internazionale, nonché agli stranieri beneficiari di protezione umanitaria destinatari di "interventi di accoglienza ordinaria - Categoria Disagio Mentale", indicati nelle presenti specifiche tecniche da espletarsi secondo le prescrizioni e l'offerta tecnica che sarà presentata dal concorrente selezionato.

Il progetto verrà presentato in riferimento al decreto del Ministero dell'Interno – *Decreto 10 agosto 2015: "Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di "accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento dello SPRAR,"* pubblicato sulla GURI del 27.8.2016 n. 200"

In ogni caso, l'A.C. si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla revoca o riduzione, anche parziale, dell'affidamento della attività del progetto al soggetto attuatore in caso di mancata presentazione del progetto al Ministero o in mancanza di finanziamento.

Non sarà consentito ai concorrenti di erogare i servizi senza rispettare gli standard previsti dalle specifiche tecniche e dal "*Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale*", consultabile sul sito <http://www.serviziocentrale.it>, pertanto questi devono essere assicurati indipendentemente da quanto indicato nell'offerta tecnica e *abstract* di progetto dell'aggiudicatario e quindi anche in variazione a quest'ultimi.

Il progetto è finanziato nella misura del 95% dal Ministero dell'Interno con il Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e, per la restante parte, pari al 5%, dall'ente attuatore.

Per quanto riguarda la disciplina dei rapporti fra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto gestore, nonché per la definizione degli oneri facenti carico a quest'ultimo, si rimanda al contenuto delle specifiche tecniche e della convenzione che sarà stipulata successivamente alla comunicazione di finanziamento del progetto da parte del Ministero dell'Interno. La convenzione regolerà pertanto definitivamente i rapporti economici fra l'Amministrazione Comunale e il soggetto gestore in relazione al finanziamento concesso.

Il progetto avrà durata triennale, con conclusione prevista al 31/12/2019.

Il concorrente sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti relativi al progetto S.P.R.A.R. ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni delle specifiche tecniche.

Il soggetto attuatore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela. Alla presente procedura di selezione si applica inoltre il Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), integrato con il codice integrativo di comportamento del Comune di Castelvetro.

La selezione di cui al presente atto rientra nel settore dei servizi sociali e pertanto è ricompresa nei servizi di cui all'Allegato XIV PARTE I lettera F di cui al D. Lgs 50/2016, da disciplinarsi come previsto all'art. 142 del medesimo

1. Oggetto del presente allegato è la descrizione dei servizi di accoglienza integrata, da realizzare a decorrere dall'invio del finanziamento, nel Comune di Castelvetro (TP).

Ai fini interpretativi, esemplificativi e per una più dettagliata descrizione operativa dei vari aspetti nei quali tali servizi possono sostanziarsi, si fa riferimento, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, al "Manuale Operativo" curato dal Servizio Centrale (disponibile sul sito web <http://www.serviziocentrale.it>)

A. SERVIZI DI ACCOGLIENZA

A.1 – strutture di accoglienza: reperimento, organizzazione e gestione degli alloggi adibiti all'accoglienza dei beneficiari, facendo riferimento all'art. 20 delle linee guida allegato al Decreto del Ministero dell'Interno del 10.8.2016, pubblicato sulla GURI del 27.8.2016 n. 200.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- reperire civili abitazioni da adibire all'accoglienza nei territori del Comune di Castelvetro o in altri Comuni che hanno dichiarato la disponibilità all'accoglienza nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 2 del presente allegato;
- reperire le strutture di accoglienza prediligendo quelle ubicate nei centri abitati oppure, se in prossimità degli stessi, in luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato;
- rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nelle strutture adibite all'accoglienza;
- predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari;
- predisporre un "regolamento" interno all'abitazione e un "contratto di accoglienza" individuale, così come previsti dal "Manuale operativo" curato dal Servizio centrale (disponibile sul sito web: <http://www.serviziocentrale.it>).

A.2 – condizioni materiali di accoglienza: vitto e vestiario, biancheria, *pocket money* mensile; realizzazione di attività di accompagnamento sociale, finalizzate alla conoscenza del territorio e all'effettivo accesso ai servizi locali, fra i quali l'assistenza socio-sanitaria, corsi di lingua italiana L2.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- accompagnare i beneficiari nella fase di insediamento abitativo;
- garantire il vitto e, ove possibile, soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente nel rispetto delle esigenze individuali;
- erogare *pocket money* secondo le modalità stabilite dal Manuale operativo;
- facilitare ai beneficiari l'accesso e la fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal citato Manuale operativo;
- garantire l'assistenza sanitaria, la presa in carico dei beneficiari e la tutela della loro salute;
- garantire l'inserimento scolastico dei minori;
- garantire l'iscrizione ai corsi di alfabetizzazione, apprendimento e/o consolidamento della lingua italiana L2 nonché di letto-scrittura e monitorarne la frequenza;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti, poste, farmacie, associazioni, etc.).

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub A.1) sopra descritti sono ammissibili le spese relative all'adeguamento e alla gestione delle abitazioni, quali canoni di locazione, incluse cauzioni e registrazioni dei contratti, spese di condominio; utenze (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento); opere di manutenzione ordinaria; pulizia delle strutture. Sono altresì incluse nel servizio di accoglienza sub A.1) le spese relative all'acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici.

Si precisa, altresì, che per l'erogazione dei servizi sub A.2) sopra descritti sono ammissibili le spese generali relative all'assistenza dei beneficiari, quali vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico; fornitura di effetti lettereschi; spese per la salute; spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento dei beneficiari; spese per la scolarizzazione e l'alfabetizzazione; erogazione di *pocket money*.

A.3 - Servizi di gestione amministrativa

a) Ricevimento degli ospiti all'arrivo – nell'arco delle 24 ore - eventualmente anche nei giorni festivi;

b) Registrazione degli ospiti (dati anagrafici, nazionalità, entrata, data della dimissione, tempi di permanenza) comprensiva della produzione di un report giornaliero da inviare all' Ente Proponente a mezzo e-mail. Il Gestore dovrà trasmettere, inoltre, all'Ente Proponente una relazione riepilogativa sui servizi erogati nel mese precedente nonché l'elenco giornaliero delle persone effettivamente ospitate nel periodo di riferimento.

c) Controllo e verifica della piena funzionalità dell'efficienza degli impianti e delle apparecchiature presenti nella struttura.

d) Il Gestore s'impegna a comunicare tempestivamente l'avvenuto allontanamento a tutti gli enti interessati ed a garantire, comunque, la ripresa dei servizi indicati nel presente capitolato nei tre giorni successivi rispetto l'allontanamento del beneficiario.

Nessun compenso sarà dovuto al Gestore per la predetta disponibilità.

A.4 - Servizi di assistenza generica alla persona

a) Orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura, nonché sulla relativa organizzazione;

b) Assistenza ove necessario ai bambini e ai neonati componenti il nucleo familiare;

c) Servizio di trasporto per eventuali spostamenti anche tra le strutture di accoglienza che si rendessero necessari.

A.5 - Servizi di pulizia, igiene ambientale e servizio lavanderia.

Per servizio di pulizia e di igiene ambientale si intendono tutte quelle attività atte ad assicurare il confort igienico ambientale della struttura di accoglienza al fine di garantire lo svolgimento delle attività ivi previste.

In particolare:

a) Pulizia giornaliera e periodica dei locali, degli arredi e delle aree esterne;

b) Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;

c) Raccolta differenziata e smaltimento rifiuti;

d) Servizio di lavanderia.

A.6 - Servizio di accoglienza – fornitura e distribuzione dei pasti

a) alloggio, che dovrà essere differenziato sulla base della composizione dei nuclei familiari, del sesso ed eventualmente secondo l'etnia e i paesi di provenienza dei richiedenti asilo;

b) fornitura e distribuzione di n. 3 pasti giornalieri, secondo le seguenti modalità :

Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni la settimana, con la somministrazione di prima colazione, pranzo e cena, in base al numero delle presenze nel centro, secondo le modalità di cui alle specifiche tecniche di cui al D.M. 21 novembre 2008.

Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti. In particolare dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose. In caso di particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, dovranno essere fornite diete adeguate.

I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene. I pasti dovranno essere serviti con adeguato materiale atti al loro consumo (stoviglie, tovaglioli, posate, etc.). L'Ente Locale si riserva il diritto, in qualunque momento, di sottoporre i generi alimentari utilizzati e distribuiti dal Gestore al controllo delle autorità sanitarie, veterinarie ed ai laboratori di analisi.

I pasti dovranno essere distribuiti dal personale dell'Ente Gestore.. La fornitura e la distribuzione dei pasti dovrà essere effettuata sette giorni a settimana sia per la prima colazione che per il pranzo e la cena secondo il numero delle effettive presenze.

A.7 - Fornitura di beni

La struttura di accoglienza dovrà fornire tutti i generi di prima necessità come di seguito elencati:

a) effetti lettereci adeguati al posto occupato, composti da materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte, che saranno periodicamente cambiati per l'avvio ai servizi di lavanderia, e quant'altro utile al confort della persona;

b) suppellettili per ogni beneficiario quali: un letto, un armadio, un comodino ed una sedia;

c) kit per le prime necessità degli ospiti che, all'arrivo nella struttura, necessitano eventualmente, anche per ragioni sanitarie, di capi di vestiario, calzature nonché prodotti per l'igiene, quali spazzolino, dentifricio, doccia-schiuma etc.

Per prodotti per l'igiene personale e vestiario si intendendo la fornitura del minimo necessario al momento dell'accoglienza presso la struttura e, all'occorrenza, il rinnovo dei sotto elencati beni da effettuare periodicamente al fine di garantire l'igiene e il decoro della persona. Il rinnovo di generi consumabili con l'uso (quali sapone, shampoo, dentifricio, carta igienica, ecc.) sarà a carico del Gestore.

d) erogazione del "pocket money" nella misura di Euro 2,50 pro capite/ pro die, fino ad un massimo di Euro 7,50 per nucleo familiare. **Il pocket money dovrà essere erogato dal Gestore in relazione alle effettive presenze registrate per ciascun ospite.**

L'erogazione del pocket money dovrà essere annotata in un apposito registro che dovrà recare la firma dei beneficiari e di un operatore incaricato dal Gestore.

Il registro dovrà essere conservato dal Gestore ed essere esibito in occasione delle verifiche che saranno disposte dall'Ente proponente.

e) Erogazione di una tessera/ricarica telefonica per un importo massimo di € 15,00 all'arrivo di ciascun richiedente asilo. La ricarica telefonica potrà essere erogata anche in più soluzioni con tagli di importo inferiore.

L'erogazione delle ricariche telefoniche dovrà essere annotata in un apposito registro che dovrà recare la firma dei beneficiari e di un operatore incaricato dal Gestore.

Il registro dovrà essere conservato dal Gestore ed essere esibito in occasione delle verifiche che saranno disposte dall'Ente Locale.

A.8 - Servizi per l'integrazione

A tutti i soggetti assistiti dovranno essere assicurati i servizi di seguito specificati :

a) Servizio di mediazione linguistico-culturale. Gli interventi dovranno essere assicurati in modo da facilitare la fruibilità dei servizi erogati da parte degli ospiti, particolare riguardo dovrà essere prestato in favore dei soggetti in condizione di vulnerabilità;

b) Servizio di informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, i diritti e doveri e condizione dello straniero;

c) Servizio di assistenza per la stesura della domanda di asilo;

d) Sostegno socio psicologico. Gli interventi dovranno essere mirati alle specifiche esigenze dei beneficiari con particolare attenzione ai soggetti in condizione di vulnerabilità;

e) Assistenza sanitaria, da effettuare presso i presidi sanitari territoriali o medici di base, compreso il trasporto necessario per raggiungere la struttura sanitaria. Il Gestore dovrà garantire l'accompagnamento dello straniero, qualora risulti necessario prenotare presso centri pubblici le visite specialistiche e gli esami diagnostici disposti dal medico, e accompagnare e assistere, se necessario, gli ospiti alle visite mediche specialistiche e in caso di ricovero in ospedale;

f) Orientamento al territorio, informazione ed assistenza nei rapporti con la Questura competente per l'inserimento della domanda di asilo nel sistema di protezione per richiedenti asilo;

g) Raccolta dei dati ai fini della produzione di reportistica;

h) Organizzazione di corsi di italiano;

i) Organizzazione di attività di socializzazione.

A.9 - Modalità di erogazione dei servizi

I servizi indicati ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere assicurati, sette giorni a settimana, nell'arco delle 24 ore giornaliere secondo le necessità.

Il Gestore è responsabile del regolare espletamento dei servizi stabiliti dal presente capitolato.

A.10 - Spese per il personale

1. Il soggetto attuatore si impegna a garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi di accoglienza integrata sopra descritti.

2. Il soggetto attuatore assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività del progetto, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest'ultimo con il Comune di Castelvetrano, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa

vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato, nel rispetto di quanto indicato in sede di selezione.

3. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e/o di previdenza comporta l'immediata risoluzione della convenzione.

4. Il soggetto attuatore si impegna altresì a:

A. attenersi al rispetto dei criteri di gestione definiti dall'A.C. con proprie disposizioni e delle modalità attuative dei servizi stessi così come definiti in regolamenti e norme di uso;

B. attenersi alle disposizioni impartite dall'A.C. nell'espletamento delle attività e dei servizi in gestione, e nel mantenimento degli standard qualitativi indicati;

C. comunicare all'A.C., in seguito all'individuazione, i nominativi degli operatori impiegati, indicati in sede di selezione, nonché a trasmettere copia dei relativi *curricula vitae*;

D. sostituire tempestivamente il personale che, ad insindacabile giudizio dell'A.C. e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;

E. non sostituire il personale indicato in sede di selezione (i cui nominativi sono comunicati all'A.C.), che ha costituito valutazione ai fini dell'individuazione, senza giustificato motivo, che deve essere comunicato all'A.C.;

F. nel caso di sostituzione o variazione del personale per giustificato motivo, a sottoporre il nominativo del nuovo operatore al responsabile del Servizio affari generali e alla persona del Comune di CASTELVETRANO che deve approvare per iscritto il nominativo proposto;

G. garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto e ad assicurare il rispetto della puntualità degli orari;

H. garantire, a cura degli operatori, l'accompagnamento e l'assistenza dei beneficiari presso gli uffici competenti, quando necessario, anche su richiesta dell'A.C.

5. Il soggetto attuatore si impegna inoltre a designare e a comunicare all'A.C. il nominativo del coordinatore del progetto, nonché a trasmettere copia del relativo *curriculum vitae*.

Il coordinatore dovrà curare tutti i rapporti con l'A.C. nel rispetto di quanto previsto nel presente allegato 1 e di quanto indicato in sede di selezione.

Il coordinatore dovrà assicurare contatti periodici, almeno settimanali, con l'A.C. sull'andamento dei servizi erogati nell'ambito del progetto.

Si precisa che nella voce sub D) devono essere inserite le spese relative al costo lordo del personale stabilmente impiegato, subordinato e parasubordinato, quali operatori sociali e/o altre figure professionali (personale direttivo e/o amministrativo).

Si specifica che il soggetto partner e gestore dovrà, inoltre, garantire la reperibilità, almeno telefonica, del personale impiegato in orario notturno e nei giorni festivi con le modalità che saranno oggetto di specifica disposizione contenuta nella convenzione.

A.11 - Altre spese e costi indiretti

Sono ammissibili le spese non ricomprese nelle precedenti categorie, quali spese per incontri nazionali, convegni, trasporto pubblico a favore del personale; altre spese relative al personale (es. costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.); altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere, spese per pratiche burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno); altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (es. spese per fidejussioni richieste a titolo di garanzia dall'ente locale al soggetto partner, altro etc.); spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale; spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale); spese di cancelleria; spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle attività del progetto.

Sono a carico del progetto le spese relative al Revisore indipendente previsto all'art. 25 delle Linee Guida allegate al Decreto del Ministero dell'Interno del 10.8.2016 sopra richiamato.

ART. 2 – STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

1. Il soggetto attuatore deve avere la disponibilità giuridica riconducibile ad un titolo derivante da accordo scritto/contratto di unità immobiliari per civili abitazioni ubicate nel comune di Castelvetro da adibire esclusivamente all'accoglienza dei soggetti richiedenti asilo. Nel caso in

cui l'immobile sia in un altro comune dovrà essere prodotta dichiarazione di condivisione da parte del Sindaco.

Detta disponibilità dovrà essere dimostrata nelle modalità previste dal decreto del Ministero dell'Interno – *Decreto 10 agosto 2015: "Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento dello SPRAR,"* pubblicato sulla GURI del 27.8.2016 n. 200"

2. La mancata dimostrazione della disponibilità degli alloggi potrà comportare la decadenza del soggetto partner dal partenariato e la facoltà da parte del Comune di Castelvetro di interpellare gli altri soggetti partecipanti alla procedura di selezione, che fossero in possesso della suddetta disponibilità degli alloggi, nell'ordine in cui si sono classificati.

3. Il soggetto partner dovrà garantire che i proprietari delle abitazioni non abbiano subito condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e che comunque non si trovino in alcuna altra situazione ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

ART. 3 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

1. Il soggetto attuatore, in stretta collaborazione con l'A.C., provvede all'attivazione dei servizi di cui all'art. 1 del presente allegato.

L'A.C. si impegna a definire i requisiti di ingresso dei soggetti beneficiari del progetto in collaborazione con il soggetto attuatore.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, il soggetto individuato si impegna a dare attuazione al progetto secondo quanto indicato nell'offerta tecnica presentato in sede di selezione, tenendo conto delle esigenze e delle specifiche modalità di realizzazione da concordarsi con l'A.C.

3. Al soggetto partner saranno trasferite le risorse per la realizzazione delle attività del progetto di cui all'art. 1, sulla base delle attività svolte e/o delle prestazioni effettivamente rese dagli operatori come determinato in sede di candidatura.

Tutte le attività dovranno essere prestate secondo l'articolazione oraria e temporale più funzionale alla realizzazione del progetto, così come concordato con l'A.C.

4. L'A.C. si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più servizi di cui all'art. 1 comma 4 del presente allegato. Di conseguenza, il trasferimento delle risorse finanziarie potrà subire modificazioni.

ART. 4 – RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Il soggetto attuatore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente allegato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di diritto del lavoro.

2. Il soggetto attuatore ha l'obbligo di fornire all'A.C., se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza.

3. Il soggetto attuatore è, inoltre, direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati per responsabilità del soggetto attuatore medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta realizzazione delle attività di cui al progetto.

4. In ogni caso il soggetto attuatore dovrà provvedere tempestivamente al risarcimento dei danni causati a beni, oggetti e parti delle strutture d'accoglienza nonché alla riparazione e/o sostituzione degli stessi, sottoscrivendo le necessarie coperture assicurative.

5. Qualora, nell'ambito della realizzazione delle attività del progetto, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il soggetto attuatore deve darne tempestiva comunicazione all'A.C. e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

ART. 5 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Gli obblighi del soggetto attuatore sono i seguenti:

A. rispettare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi definite dall'A.C.;

- B. impegnarsi a svolgere direttamente tutte le attività del presente allegato;
- C. operare in accordo con l'A.C., provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto;
- D. effettuare i controlli di qualità così come dichiarato in sede di selezione;
- E. attenersi alle disposizioni impartite dall'A.C. nell'espletamento delle attività, comunicando le eventuali proposte di diversa organizzazione o variazione delle modalità di realizzazione del progetto;
- F. rispettare ed assicurare il rispetto degli *standard* qualitativi nonché il rispetto dei regolamenti, degli atti dell'A.C. e della carta dei servizi ove emanata;
- G. garantire la gestione delle strutture di accoglienza con la migliore diligenza e cura, predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti, anche da parte dei beneficiari, e ove essi si verificano, disporre l'immediata e adeguata riparazione;
- H. attivare approcci partecipativi con i beneficiari all'interno delle strutture di accoglienza e mediare gli eventuali conflitti;
- I. produrre la documentazione relativa all'attuazione delle attività del progetto e monitorare i risultati attesi.
- J. assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della legge n. 146/1990, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge";
- K. assumere tutti gli oneri e le attività inerenti la gestione nonché la rendicontazione delle spese sostenute dal progetto, anche se non espressamente richiamate nel presente allegato.
- L. attenersi, per quanto riguarda le forniture ed i servizi di importo superiore ad € 1.000,00 (MILLE) al D.lgs n. 50/2016 ed alle linee guida emanate dall'A.N.A.C.

ART. 6 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE

1. L'A.C., allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del progetto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuna per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del progetto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. Il soggetto attuatore è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso ai dipendenti e agli amministratori comunali incaricati per lo svolgimento di controlli e verifiche.
2. L'A.C. effettua controlli specifici sulla realizzazione delle attività del progetto per verificare la congruenza con i propri programmi ed il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi fissati nei documenti programmatici dell'ente.
3. In relazione alle attività di accoglienza integrata del progetto, il soggetto attuatore definisce gli indicatori di qualità e garantisce il regolare flusso di informazioni all'A.C. con carattere di:
 - a) continuità (rilevazione di flussi di informazione sulla realizzazione delle attività del progetto mediante connessioni informatiche);
 - b) periodicità, con rilevazione di dati complessi organizzati mediante:
 - rapporto semestrale che deve contenere una breve relazione sull'andamento del progetto, la rilevazione degli indicatori e una dichiarazione di aver rispettato le norme in materia di lavoro, infortunistica e previdenziale;
 - servizio di monitoraggio del grado di soddisfazione dei soggetti ospitati nel progetto attraverso un sintetico questionario concordato con l'A.C., che il soggetto partner si impegna a far compilare agli utenti;
 - c) occasionalità, con rilevazione o acquisizione da parte della A.C. di informazioni o dati a seguito di segnalazioni ricevute da parte di altri enti o da soggetti pubblici o privati. I dati richiesti dall'A.C. al soggetto attuatore nell'ambito della suddetta tipologia di controllo dovranno essere forniti entro gg. 3 dalla ricezione della richiesta.
4. L'A.C. può attivare, con la collaborazione del soggetto partner, verifiche funzionali sul progetto, al fine di accertare l'impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

5. L’A.C. si riserva il diritto di effettuare indagini e verifiche ulteriori sui servizi di accoglienza integrata rivolti ai soggetti ospitati nel progetto. Il soggetto attuatore si impegna ad adeguare, nell’ambito degli obblighi fissati dal presente allegato, la realizzazione del progetto a quanto eventualmente richiesto.

ART. 7 – CORRISPETTIVO

1. Il trasferimento delle risorse al soggetto attuatore, a fronte della realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui all’art. 1 del presente allegato, corrisponde all’importo indicato nel piano dei costi presentato in sede di selezione salvo eventuale riduzione del finanziamento disposta dal Ministero dell’Interno.

2. Le modalità e la periodicità con le quali l’A.C. provvederà a trasferire al soggetto le risorse finanziarie saranno definite nel contratto che sarà stipulato tra le parti. Si precisa che il trasferimento delle predette risorse avverrà esclusivamente in seguito all’accreditamento del contributo sul conto di Tesoreria del Comune da parte del Ministero dell’Interno.

3. In ogni caso, l’A.C. si riserva la facoltà, a tutela dell’interesse pubblico, di procedere alla revoca o riduzione, anche parziale, dell’affidamento della attività del progetto al soggetto attuatore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell’equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto.

4. L’A.C. potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto attuatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.

ART. 8 – PENALI

1. Ove l’A.C. riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente allegato, provvederà ad inviare formale contestazione a mezzo pec, indirizzata al legale rappresentante del soggetto attuatore, invitandolo ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsto dal presente allegato.

2. Il soggetto attuatore potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Ove, all’esito del procedimento di cui sopra, siano accertate da parte dell’A.C. casi di inadempimento, salvo che non si tratti di casi di forza maggiore, l’A.C. si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato alla regolare realizzazione delle attività del progetto e del danno di immagine provocato all’Amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

3. Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali sono così determinate:

INADEMPIENZA	PENALE
Mancata o inadeguata riparazione di eventuali beni o opere danneggiate	da € 500,00 in relazione alla gravità del danno
Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall’A.C. nella realizzazione delle attività del progetto e relativa rendicontazione nei termini indicati dall’A.C.	fino a € 4.000,00 in relazione alla gravità dell’inadempimento
Mancata comunicazione dell’organizzazione e della variazione dell’orario di servizio	fino a € 500,00 in relazione alla gravità dell’inadempimento
Atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dei beneficiari o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico (per ogni infrazione)	€ 500,00
Mancata effettuazione periodica del controllo di qualità	€ 2.000,00
Qualora da ogni indagine o sopralluogo effettuati ai sensi dell’art. 8 emerga uno standard qualitativo non soddisfacente del servizio	€ 2.000,00

erogato	
Sostituzione del personale senza giustificato motivo	€ 4.000,00
Mancata sostituzione tempestiva del personale non idoneo	€ 100,00 al giorno
Sostituzione o variazione del personale indicato in sede di selezione senza preventiva approvazione dell'A.C.	€ 2.000,00
Mancato rispetto della riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto	€ 500,00
Mancata comunicazione dei nominativi degli operatori impiegati	€ 2.000,00
Per ogni altra inadempienza	€ 500,00

ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'A.C. potrà disporre la risoluzione del convenzione/contratto, a proprio insindacabile giudizio, a fronte di accertati inadempimenti da parte del soggetto partner. L'accertamento e la contestazione dei seguenti inadempimenti comporterà l'automatica e immediata risoluzione della convenzione/contratto:

- a) subappalto anche parziale della realizzazione delle attività di accoglienza integrata previste dal progetto;
- b) tre violazioni in un anno che danno luogo alle penalità di cui all'art.8 o di altri obblighi previsti nel presente allegato;
- c) mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di gestione del personale;
- d) mancato svolgimento delle attività di cui agli artt. 1, 3 e 4 del presente allegato;
- e) insolvenza o fallimento del soggetto partner.

2. Nel caso di verifica di responsabilità con dolo o colpa del soggetto partner per danni e/o furti anche di terzi, l'A.C. si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione.

3. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare la realizzazione delle attività del progetto a terzi.

4. Al soggetto partner sarà trasferito l'importo dovuto per le attività realizzate sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità.

5. Qualora il soggetto partner dovesse recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale della stessa, incorre nella perdita della cauzione di cui all'art. 10 del presente allegato che sarà incamerata dall'A.C., salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. Il soggetto attuatore dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n50/2016, a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti dell'A.C., garanzia fideiussoria, di importo pari al 10% dell'importo della convenzione, entro il termine stabilito nella lettera di comunicazione degli esiti della selezione e secondo una delle seguenti modalità:

2. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998.
3. L'importo della predetta garanzia fideiussoria sarà ridotto alla metà nel caso in cui il soggetto partner sia in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000.
4. La cauzione deve prevedere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Cod. Civ. e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'A.C.
5. La cauzione garantirà il mancato o inesatto adempimento della convenzione, nonché il risarcimento di eventuali danni subiti dall'A.C. ed il rimborso delle spese che la stessa dovesse sostenere durante l'applicazione della presente convenzione a causa di inadempienze o cattiva esecuzione della convenzione.
6. Il soggetto attuatore è obbligato a reintegrare la cauzione nel caso in cui l'A.C. abbia dovuto avvalersene; in caso di inadempienza la quota potrà essere detratta dagli importi dovuti per la

realizzazione delle attività del progetto, previa comunicazione scritta. Nel caso in cui la cauzione risulti insufficiente resta salvo per l'A.C. esperire ogni altra azione risulti necessaria.

7. La somma sarà svincolata al termine della convenzione, previa verifica del corretto svolgimento da parte del soggetto partner degli obblighi derivanti dalla convenzione.

ART. 11 – POLIZZE ASSICURATIVE

1. E' obbligo del soggetto attuatore adottare, nella realizzazione delle attività del progetto, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture di accoglienza. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del soggetto attuatore, intendendosi integralmente sollevata l'A.C. da ogni responsabilità.
2. Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri Operatori (RCT/O), il soggetto attuatore dovrà inoltre stipulare apposite polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula della convenzione, per un periodo pari alla durata della convenzione stessa:
3. Per il rischio RCT dovrà essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti dell'A.C. per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del progetto.

Il Comune di Castelvetro e gli altri enti aderenti al progetto territoriale sono da considerarsi tra il novero dei Terzi.

Il massimale richiesto per tale copertura dovrà essere non inferiore ad Euro 1.500.000,00 e anche il massimale per la RCO dovrà essere non inferiore ad Euro 1.500.000,00.

ART. 12 – SPESE

1. La stipula del contratto avverrà con atto pubblico nei termini stabiliti dall'A.C. e sarà comunicata al soggetto attuatore con apposita convocazione. All'atto di stipula dovrà essere già costituita cauzione definitiva di cui all'art. 10 del presente allegato e dovranno essere già presentate le polizze assicurative indicate all'art. 11 del medesimo allegato.
Al riguardo si precisa che l'A.C. si riserva a suo insindacabile giudizio di non procedere alla presentazione del progetto.
2. Tutte le spese di bollo, registro o altri oneri fiscali connessi alla convenzione, sono a carico del soggetto attuatore.

Art 13 CLAUSOLA SOCIALE

Il soggetto attuatore è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale che attualmente presta servizio nel progetto in atto nel Comune di Castelvetro e ciò ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 50/2016

Art 14 TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

IL GESTORE MEDIANTE IL PROPRIO PERSONALE DOVRÀ ASSICURARE GLI ADEMPIMENTI, PREVISTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

ART. 15 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE

1. In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente per territorio sia, in via esclusiva, quella del Foro di Marsala. Nelle more della definizione della controversia, il soggetto partner non può esimersi dal proseguire l'erogazione delle prestazioni e deve assicurare la perfetta regolarità nell'espletamento delle attività del progetto.
2. E' escluso il deferimento ad arbitri.

Castelvetro li 22.11.2016

IL RUP
F. to. Arch. Leonardo Agoglitta

Il Segretario Generale Dirigente ad interim
F. to. Dr. Livio Elia Maggio